



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile

Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:

- 1) Dr. Michele ANCONA - Presidente
- 2) Dr. Vittorio GAETA - Consigliere
- 3) Dr. Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1009/2020, avverso la sentenza n. 956/2020 del Tribunale di Foggia a conclusione del procedimento R.G. n. 91000224/2011, pubblicata in data 09/07/2020, notificata ex art 3 bis L. 53/1994 il 31/08/2020,

tra

██████████ SPA, già ██████████ s.p.a, anche quale incorporante la Spa ██████████
██████████ (C.F./P.IVA: ██████████) in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████, giusta mandato in calce all'atto di appello,
presso il cui studio elettivamente domicilia in Bari alla via ██████████

Appellante

e

██████████, in proprio, elettivamente domiciliato presso
il suo studio in Cerignola (FG) alla ██████████

Appellato

nonché

██████████ (C.F.: ██████████) rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████
██████████ giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliato
presso lo studio del suo difensore in Foggia alla Via ██████████

Appellato e appellante in via incidentale

OGGETTO: Danni da frase offensive ex art.89 cpc



CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 14 marzo 2011 l'avv. [REDACTED] [REDACTED] premetteva di essere stato difensore del sig. [REDACTED] [REDACTED] nel giudizio R.G. n. 1023/09 proposto innanzi al Giudice di Pace di Cerignola avv. [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] della Spa [REDACTED] Ass.ni, per ivi sentirli condannare al risarcimento del danno conseguente ad un sinistro stradale.

Deduceva, altresì, che la Spa [REDACTED] si era costituita in giudizio a mezzo dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] il quale nell'ambito di tale giudizio, in data 19 febbraio 2011, aveva depositato, presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Cerignola, una istanza di ricusazione rivolta al Giudice di Pace avv. [REDACTED]

Sosteneva che in detta istanza l'avv. [REDACTED] al fine di giustificare la sussistenza di motivi di ricusazione, aveva elencato una serie di cause in cui lo stesso aveva patrocinato la Spa [REDACTED] Ass.ni e la Spa [REDACTED] Ass.ni, decise con sentenze del predetto Giudice di Pace avv. [REDACTED] e del Giudice di Pace avv. [REDACTED]

Assumeva controparte che in tale scritto ricusatorio l'avv. [REDACTED] si era spinto a intra-vedere collusioni tra avvocati, Giudici di Pace, CTU e operatori giudiziari e che analogo scritto veniva depositato anche in altra causa nei confronti del Giudice di Pace avv. [REDACTED]

A parere dell'attore, le istanze ricusatorie avrebbero avuto un contenuto fortemente diffamatorio e calunnioso e, in quanto tali, sarebbero state idonee ad attribuirgli il diritto di agire giudizialmente, in sede risarcitoria.

Evidenziava, in particolare, che la condotta dell'avv. [REDACTED] avrebbe configurato una violazione del diritto al decoro, all'immagine e alla dignità professionale e personale dell'attore medesimo e che ciò giustificerebbe l'azione di risarcimento del danno.

Sulla base di tali premesse dava corso al giudizio di primo grado, chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento di danni non patrimoniali, della ingiustificata somma di € 250.000,00, oltre accessori.

1.1 Si costituiva in giudizio l'avv. [REDACTED] [REDACTED] impugnando e contestando la domanda in quanto le contestazioni e critiche contenute negli atti di ricusazione beneficiavano dell'esimente di cui all'art. 598 c.c. ed in ragione dell'inesistenza di qualsivoglia violazione della normativa sulla privacy.

1.2 Con comparso di costituzione e risposta del 14.06.2011 si costituivano in giudizio la Spa [REDACTED] - [REDACTED] e la Spa [REDACTED] impugnando la domanda sotto differenti profili.

In particolare, le deducenti rappresentavano l'assenza di responsabilità diretta o anche ex art. 2049 c.c. delle Compagnie e, comunque, l'assenza di responsabilità dell'avv. [REDACTED] per mancata violazione della normativa sulla privacy e per applicabilità dell'esimente di cui all'art. 598 c.p.

Nella comparso conclusionale le Compagnie di assicurazione eccepevano altresì l'improponibilità della domanda perché non proposta nel giudizio nell'ambito del quale le offese sarebbero state proposte e, comunque, l'estraneità della Compagnia rispetto alle avverse censure.

1.3 Il Giudice, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 2.2.12, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, ritenendola matura per la decisione.

Dopo una serie di rinvii d'ufficio e dopo ulteriori rinvii per mancato reperimento del fascicolo del giudizio, la causa, a seguito dalla sostituzione del Giudice e del rinvenimento del fascicolo, veniva trattenuta per la decisione all'udienza del 4.11.19 previa precisazione delle conclusioni.

1.4 Con sentenza del 9 luglio 2017 n. 956/2020 il Tribunale di Foggia, accoglieva la domanda dell'avv. [REDACTED] e condannava l'avv. [REDACTED] in solido con le compagnie di assicurazione convenute, al



risarcimento del danno non patrimoniale che in motivazione indicava in € 30.000,00 ed in dispositivo in € 10.000,00, oltre spese di giudizio.

In estrema sintesi il primo Giudice sosteneva la propria competenza funzionale, evidenziando che se è vero che competente alla liquidazione del danno derivante dall'uso di espressioni offensive contenute negli atti del processo è lo stesso giudice dinanzi al quale si svolge il giudizio nel quale sono state usate le suddette espressioni, a tale competenza si fa eccezione quando le offese siano contenute in atti del processo di esecuzione, quando siano contenute in atti di un processo di cognizione che non si conclude con un provvedimento decisionale, quando i danni si manifestano in uno stadio processuale in cui non è più possibile farli valere tempestivamente, quando la domanda di risarcimento sia proposta nei confronti non della parte, bensì del suo difensore.

Aggiungeva che la scriminante di cui all'art. la scriminante di cui all'art. 598 c.p. (prevedente la competenza del giudice innanzi al quale le offese siano state proferite) non opererebbe nei casi in cui le espressioni offensive siano contenute in un atto giudiziario inviato a soggetti od autorità diverse dal legittimo contraddittore del procedimento.

Pertanto, a parere del Giudice, poiché ricorreva una delle quattro ipotesi (che però non indicava) e le offese erano state trasmesse anche ad autorità diverse dal Giudice innanzi al quale pendevano i processi, la domanda era da considerarsi ammissibile.

Nel merito riteneva che la condotta dell'avv. [REDACTED] fosse lesiva dell'onore e della reputazione dell'avv. [REDACTED] traendo prova di ciò nella circostanza che le istanze di ricusazione fossero state tutte rigettate e con condanna dell'avv. [REDACTED] al pagamento delle spese processuali in base a sentenza non appellata.

Quantificava il danno in € 30.000,00 (in motivazione, salvo indicarlo diversamente in dispositivo) in via equitativa.

Infine, statuiva la legittimazione passiva anche delle compagnie di assicurazione – assistite dall'avv. [REDACTED] al momento in cui aveva diffuso gli scritti ritenuti offensivi - ritenendo che la parte sia da considerare sempre legittimata passivamente in questi casi, salvo la possibilità che ad essa sia aggiunto il difensore ove sia dimostrata la sua responsabilità o non sia più possibile agire ai sensi dell'art. 89 cod. proc. Civ. per lo stadio processuale in cui la condotta lesiva ha avuto luogo.

1.5 La Spa [REDACTED] subentrata nelle posizioni della Spa [REDACTED] Ass.ni e nuova denominazione della Spa [REDACTED] - [REDACTED] provvedeva al pagamento della sorte capitale ed in-teressi e delle spese processuali (all. E e F).

2. La predetta sentenza - notificata il 31.08.2020 - veniva tempestivamente appellata [REDACTED] spa, per i motivi che a breve saranno indicati, la quale così concludeva:

” Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:

1) In riforma della sentenza n. 956/2020 emessa dal Tribunale di Foggia, II sez. civile, Giudice Onorario avv. Francesca Siciliani, il 09.07.2020, depositata in pari data, in esito al giudizio N.R.G. 91000224/2011, dichiarare improponibile o, comunque, rigettare la domanda attorea, quanto meno nei confronti della Spa [REDACTED] nuova denominazione della Spa [REDACTED] - [REDACTED] ed incorporante per fusione la Spa [REDACTED] Ass.ni, così come proposta dall'avv. [REDACTED] perché inammissibile ed infondata, nell'an e nel quantum debeatur, per le ragioni di cui in narrativa;

2) In conseguenza di quanto innanzi, condannare l'avv. [REDACTED] alla restituzione in favore della Spa [REDACTED] delle somme che la stessa ha già versato e che eventualmente dovesse essere tenuta a versare ulteriormente in suo favore, e che la Corte riterrà non dovute, oltre interessi ed accesso di legge, in esecuzione del principio di cui all'art. 336 cpc.

3) Vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”

4) Chiede che siano ammessi al processo i seguenti documenti prodotti dall'avv. [REDACTED] solo con la memoria di replica e non noti o conoscibili alla deducente, trattandosi di atti afferenti un procedimento penale al quale è estranea: 1) istanza di archiviazione P.M. del 9.3.2016; 2) provvedimento di archiviazione GIP del 19.3.2017.



2.2 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente, si costituiva in secondo grado l'Avv. [REDACTED] in proprio, insistendo per il rigetto dell'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, chiedeva di confermare le statuizioni della sentenza di primo grado, con la condanna della stessa appellante al pagamento delle spese e dei compensi del secondo grado di giudizio, ovvero, in via subordinata, di condannare l'appellante [REDACTED] SpA, e l'appellato Avv. [REDACTED] in solido tra loro, ovvero, in via subordinata, in via esclusiva e/o alternativa tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'appellato Avv. [REDACTED] nella misura liquidata dal Giudice di primo grado, ovvero in quella differente ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio. L'Avv. [REDACTED] si opponeva alla acquisizione agli atti di causa dei documenti prodotti dall'Avv. [REDACTED] in allegato alle memorie di replica ex art. 190 cpc, sia perché tardivamente depositati (trattandosi di documenti risalenti al marzo del 2016 ed al marzo del 2017), e, come tali, producibili eventualmente alla prima e successiva udienza utile, sia perché non rilevanti ai fini del decidere.

In via istruttoria, chiedeva l'interrogatorio formale dell'appellato [REDACTED] e del rappresentante legale pro tempore della [REDACTED] Ass.ni s.p.a, nonché la prova testimoniale a mezzo degli Avv. ti [REDACTED]

2.3 Con comparsa depositata telematicamente in data 11.01.2021, si costituiva in giudizio l'Avv. [REDACTED] il quale proponeva appello incidentale adesivo all'impugnazione principale proposta dalla [REDACTED] Spa, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e conseguente rigetto della pretesa attorea. Vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

Preliminarmente, l'Avv. [REDACTED] deduceva che rispetto alle statuizioni sul quantum debeatur l'appello incidentale adesivo proposto fosse tempestivo, in quanto il termine di cui all'articolo 327 c.p.c. decorre dal deposito della ordinanza di correzione dell'errore materiale (avvenuto il 21.12.2020). Rispetto alle statuizioni sull'an debeatur, invece, l'appellante incidentale, in virtù della previsione di cui all'articolo 334 c.p.c., deduceva che in casi come quello di specie l'appello incidentale proposto dal coobbligato solidale dovesse ritenersi ammissibile, anche qualora fosse spirato il termine di cui all'articolo 325 c.p.c.. In primo grado, infatti, l'odierno appellante era stato condannato in solido con la società [REDACTED] S.p.A. e quest'ultima società aveva impugnato tempestivamente in via principale la sentenza di primo grado.

Nel merito, l'appellante incidentale adesivo deduceva la nullità della sentenza di primo grado per il mancato rilievo della nullità dell'atto di citazione, attesa la sua indeterminatezza rispetto alle affermazioni ingiuriose e lesive del diritto della personalità dell'attore e dunque la mancata qualificazione dei fatti ritenuti oggetto di danno.

In secondo luogo, l'appellante incidentale lamentava la nullità della sentenza per incompetenza funzionale del giudice, in violazione dell'articolo 89 c.p.c., per ultrapetizione, in violazione dell'art. 112 c.p.c., la violazione degli artt. 88 c.p.c., 2043 c.c., 21 Cost., 6 CEDU, l'illegittima liquidazione del danno e l'erronea liquidazione delle spese di lite.

2.6 Alla udienza telematica del 23.3.2022 la Corte riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.

MOTIVI DELLA DECISIONE



3. E' fondato e assorbente il primo motivo di appello proposto dalla [REDACTED] spa in quanto la domanda proposta nei confronti delle Assicurazioni – cliente dell'Avv. [REDACTED] - è improponibile per difetto di competenza funzionale inderogabile.

In primo grado [REDACTED] spa (in quel momento Spa [REDACTED] e Spa [REDACTED] Ass.ni) ha eccepito la improcedibilità della domanda, non avendo l'attore richiesto la condanna della parte (le Compagnie di assicurazioni, appunto) al risarcimento ex art. 89 cpc sin nei giudizi di merito in cui tali istanze sarebbero state formulate. Inoltre ha sostenuto l'infondatezza della domanda per applicazione dell'esimente di cui all'art. 598 c.p. L'avv. [REDACTED] nella comparsa conclusionale, alle pagg. 4 e 5, ha sostenuto l'inapplicabilità dell'art. 598 c.c. in tutte le ipotesi in cui le espressioni offensive siano contenute in un atto giudiziario inviato ad autorità diverse da quella innanzi alla quale si proceda. Per questo motivo ha poi chiarito, a pag. 9 della comparsa conclusionale, che la sua domanda veniva proposta al di fuori del processo, contenendo una richiesta risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 e dell'art. 2059 c.c.

Il Giudice del Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'improponibilità della domanda nei confronti della parte, essendo sempre competente a conoscere della domanda di risarcimento del danno per espressioni sconvenienti il Giudice innanzi al quale le stesse sono state proferite.

Come correttamente osservato dalla difesa della [REDACTED] spa, proprio il giudice di prime cure, nella parte finale della sentenza ha sostenuto che sia sempre la parte ad essere legittimata passivamente rispetto a tali domande, facendo espresso riferimento all'art. 89 cpc.

E difatti, la giurisprudenza ha chiarito che "... l'art. 89 cod. proc. civ. non sanziona un abuso del processo nel suo complesso considerato e cioè l'esercizio della potestas agendi per scopi sostanzialmente diversi da quelli per i quali è in astratto riconosciuto all'agente, ma, più limitatamente, singole condotte offensive, lesive in se stesse del principio generale del neminem laedere e in quanto tali riconducibili alla generale azione di responsabilità aquiliana. Tanto consente di qualificare l'azione all'interno dello stesso processo, obiettivamente di maggior favore per il danneggiato (in quanto risolta in un mero, agile e deformalizzato, subprocedimento del giudizio principale, del quale nutra interamente il materiale probatorio), come una facoltà per quest'ultimo, riservatagli e al contempo impostagli quando la sua tutela sia possibile nel processo medesimo; ma non si può escludere, invece, la possibilità di agire direttamente, quando sia preclusa l'azione in seno allo stesso processo (istituzionalmente essendo una tale azione suscettibile di essere diretta soltanto contro la parte, su questo punto dovendo condividersi le conclusioni di Cass. 23333 del 2008, sull'impossibilità di pronunciare condanna nei confronti di chi parte non è), per il tempo in cui la condotta è stata posta in essere o per la prospettazione, frutto della libera determinazione dell'agente, di una responsabilità esclusiva del difensore, in luogo della parte" (Cass. civ., sez. VI, 29 agosto 2013, n.19907).

Tuttavia, come precisato anche nella sentenza appellata a tale competenza "... è necessario derogare quando il giudice non possa, o non possa più, provvedere con sentenza sulla domanda di risarcimento, il che accade, in particolare, nei seguenti casi: a) quando le espressioni offensive siano contenute in atti del processo di esecuzione, che per tale sua natura non può avere per oggetto un'azione di cognizione e quindi destinata ad essere decisa con sentenza; b) quando siano contenute in atti di un processo di cognizione che però, per qualsiasi motivo, non si concluda con sentenza (come nel caso di estinzione del processo); c) quando i danni si manifestino in uno stadio processuale

in cui non sia più possibile farli valere tempestivamente davanti al giudice di merito (come nel caso in cui le frasi offensive siano contenute nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado); d) quando la domanda di risarcimento sia proposta nei confronti non della parte ma del suo difensore" (Cass. civ., sez. III, 9 luglio 2009 n. 16121; cfr., altresì: Cass. civ., sez. III, 03 marzo 2010, n. 5062).

Il Giudice di prime cure ha affermato che "... nel caso che qui occupa si è in presenza della di una delle quattro eccezioni formulate" ma non ha indicato quale.

E' da ritenere che si riferisse al fatto che la domanda sia stata proposta direttamente contro l'avvocato difensore, in quanto:



- a) lo scritto dell'avv. [REDACTED] non è stato depositato in un processo esecutivo;
- b) l'attore non ha mai rappresentato o dimostrato che i processi non si siano conclusi con sentenza; a ben vedere, nella comparsa conclusionale, a pag. 8, ha riferito la conclusione con sentenza di tutti i giudizi;
- c) l'attore non ha dimostrato che l'espressione sia stata proferita in uno stato successivo alla precisazione delle conclusioni, che impedisse la richiesta risarcitoria nel processo;

a ben vedere, si tratta di dichiarazioni contenute in un atto allegato all'istanza di ricusazione, che ha comportato la sospensione del processo ed a seguito della quale il processo ha quindi ripreso il suo corso normale.

Detto ciò, se è vero che la domanda poteva essere proposta in separato giudizio, ciò era possibile solo nei confronti dell'avvocato, e non certo della parte rispetto alla quale vi era l'obbligo di formulare la richiesta nel processo celebrato tra le parti. Ne consegue che, la stessa va dichiarata improponibile in quanto "In tema di diffamazione, la competenza a decidere sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per le offese contenute in scritti o discorsi dinanzi alla autorità giudiziaria, scriminabili ai sensi dell'art. 598 c.p., spetta solo al giudice della causa nell'ambito della quale furono pronunciate le frasi offensive, il quale è l'unico idoneo a valutare, a conclusione del giudizio, se la giustificazione di quelle offese debba escludere anche la risarcibilità del danno non patrimoniale eventualmente patito da colui cui furono rivolte, rimanendo conseguentemente improponibile la domanda risarcitoria formulata davanti a diverso giudice" (Cass. civ. sez. III, 22 novembre 2012, n.20593 e cfr. a contrario da sent. Cass n.21696/2011).

L'appello dunque va accolto e, in riforma della sentenza gravata, la domanda di risarcimento del danno va dichiarata improponibile nei confronti della [REDACTED] spa.

3.1 La [REDACTED] spa ha documentato, e non risulta contestato, di aver provveduto al pagamento delle somme dovute in forza del dispositivo della sentenza gravata nei seguenti termini:

- € 10.000,16 per sorte capitale liquidata in dispositivo ;
- € 7.007,36 per spese legali liquidata (€ 7.254,00 oltre spese generali del 15%)

al netto della ritenuta d'acconto ed oltre il solo CAP, in quanto, trattandosi di avvocato che difende sé stesso, non è dovuto il pagamento dell'IVA.

Tanto premesso, l'istanza ex art.336 comma 2 cpc di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado è ammissibile (non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello purché formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza cfr. Cass n.1736/2011),

All'accoglimento dell'appello, pertanto, l'avv. [REDACTED] va condannato alla restituzione delle suddette somme corrisposte dalla [REDACTED] in esecuzione del principio di cui all'art. 336 cpc.

4. L'appello incidentale adesivo dell'avv. [REDACTED] è intempestivo.

Il giorno 11 gennaio 2021, ovvero il giorno successivo a quello indicato nell'atto di appello quale data di prima udienza di comparizione delle parti (10 gennaio 2021) si costituiva in tale giudizio l'appellato [REDACTED] Avv. [REDACTED] depositando una comparsa di costituzione contenente appello incidentale adesivo.

L'avv. [REDACTED] eccepisce la inammissibilità della impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto della impugnazione principale. Nel caso di specie, - afferma l'avv. [REDACTED] - l'avv. [REDACTED] aderisce a tutti i motivi di appello proposti dalla [REDACTED] sicchè *nell'ipotesi in cui l'appellato, nel costituirsi in giudizio, chieda l'accoglimento dell'appello principale, senza esplicitare proprie autonome ragioni di censura, l'appello incidentale deve qualificarsi come adesivo e, come tale, soggetto ai termini di impugnazione ordinari, non potendo trovare applicazione l'art. 334 cpc*" (confr. Tra le tante Cass. n. 2248/2018 – Cass. n. 13644/2010 – Cass. n. 6284/2008 – Cass. n. 7339/1996). Conclude rappresentando di aver provveduto a notificare la sentenza di primo grado in



data 31 agosto 2020, per cui, l'appello incidentale adesivo, depositato in data 11.1.2022, è stato tardivamente proposto.

A tale tesi l'avv. [REDACTED] rileva che:

“Il presente appello, come si dirà, investe sia le statuizioni sull'*an debeatur*, sia quelle sull'*quantum debeatur*.

Rispetto alle statuizioni sul *quantum debeatur*, il presente appello ovviamente è tempestivo, in quanto il termine di cui all'articolo 327 c.p.c. decorre dal deposito della ordinanza di correzione (21.12.2020).

Rispetto alle statuizioni sull'*an debeatur*, per quanto superfluo possa apparire (trattandosi di principio pacifico), l'appellante incidentale intende ricordare (anche al fine di prevenire pretestuose eccezioni) come, secondo le Sezioni Unite della Corte di cassazione, in casi come quello di specie l'appello incidentale proposto dal coobbligato solidale deve ritenersi ammissibile, anche quando si è spirato il termine di cui all'articolo 325 c.p.c., in virtù della previsione di cui all'articolo 334 c.p.c.. In primo grado, infatti, l'odierno appellante è stato condannato in solido con la società [REDACTED] S.p.A.. Quest'ultima società, come accennato, ha impugnato tempestivamente in via principale la sentenza di primo grado. Ebbene, nel caso di condanna solidale, la Corte di cassazione a Sezioni Unite, sanando i precedenti contrasti, ha definitivamente stabilito che il coobbligato solidale non impugnante in via principale può legittimamente proporre l'appello incidentale tardivo, ex articolo 334 c.p.c., sia nei confronti dell'appellante principale, anche quando l'appello abbia contenuto puramente adesivo all'appello principale, e cioè sia rivolto contro i medesimi capi di sentenza quest'ultima impugnati.

Ha stabilito, in particolare, Cass. civ., sez. un., 27-11-2007, n. 24627, in Giust. civ., 2008, I, 93, che *“l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale”*.

Senonchè, sebbene sia corretto il richiamo ai principi delle Sezioni Unite, applicabili in teoria al caso di specie, trattandosi di coobbligati solidali, nondimeno l'appello incidentale è intempestivo, non essendo stato depositato venti giorni prima della udienza indicata nell'atto di citazione in appello della [REDACTED] spa, bensì il giorno 11 gennaio 2021, ovvero il giorno successivo a quello indicato nell'atto di appello quale data di prima udienza di comparizione delle parti (10 gennaio 2021), ed essendosi celebrata la prima udienza il 13 gennaio 2021 (arg da Cassazione . ord. n.6386/2020 che stabilisce che il termine per la proposizione dell'appello incidentale, in difetto di espressa qualificazione normativa come "libero", va calcolato, in quanto termine a ritroso, con esclusione del giorno iniziale ("dies a quo"), ovvero del giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (o della data dell'udienza differita di ufficio dal giudice ex art. 168 bis, quinto comma, c.p.c.), e con computo, invece, di quello finale ("dies ad quem"), ovvero del ventesimo giorno precedente l'udienza stessa. Ne consegue che, qualora il deposito della comparsa di costituzione con appello incidentale non rispetti tale termine, l'appello va dichiarato inammissibile, a nulla rilevando che per l'appellante non sia ancora spirato il termine per impugnare di cui agli artt. 325 o 327 del codice di rito.

5. Quanto alle spese di giudizio, occorre distinguere:

-l'avv. [REDACTED] va condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore della [REDACTED] spa, secondo il criterio della soccombenza;

-l'avv. [REDACTED] va condannato, secondo il medesimo criterio, alle spese del presente giudizio in favore dell'avv. [REDACTED]

Le spese vengono liquidate con le tariffe di cui al D.M.n.147/2022 valori medi



6. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dell'appellante incidentale avv. [REDACTED] - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. (dall'esame degli atti non risulta il versamento del contributo unificato)

PQM

La Corte, come innanzi composta, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da [REDACTED] spa in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di [REDACTED] e nei confronti di [REDACTED] nonché decidendo sull'appello incidentale da quest'ultimo proposto avverso la sentenza n. 956/2020 emessa dal Tribunale di Foggia in data 9.07.2020 e pubblicata il 9.07.2020 così dispone:

- 1) accoglie l'appello proposto da [REDACTED] spa e, in riforma della sentenza gravata, dichiara improponibile la domanda di risarcimento danni proposta da [REDACTED] nei confronti delle compagnie assicurative [REDACTED] Assni spa e [REDACTED] spa (oggi [REDACTED] spa);
 - a) condanna [REDACTED] al pagamento, in favore di [REDACTED] spa delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 5077,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario al 15% spese generali; per il secondo grado, in € 5809,00 per compensi professionali, e in € 777,00 per spese borsuali. oltre IVA, CAP e rimborso forfettario al 15% spese generali
 - b) condanna [REDACTED] alla restituzione in favore della [REDACTED] spa delle somme da quest'ultima corrisposti (secondo gli importi indicati in parte motiva) in esecuzione della sentenza gravata
- 2) rigetta l'appello incidentale dell'avv. [REDACTED] perché intempestivo;
 - a) condanna l'avv. [REDACTED] al pagamento, in favore di [REDACTED] delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5809,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario al 15% spese generali
 - b) ai sensi dell'art.13 co.1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale [REDACTED] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso in Bari, in data 9.11.2022

Il Consigliere estensore
Dott.ssa Paola Barracchia

Il Presidente
Dott. Michele Ancona

